

Codice A1816B

D.D. 4 agosto 2020, n. 2059

**Demanio Idrico Fluviale (servitù) - PI 6532 - CN PO850 - Concessione demaniale per la regolarizzazione del ponte sul rio di Sant'Anna, in località Baraccone, in comune di Vinadio (CN) - Richiedente: Comune di Vinadio**



**ATTO DD 2059/A1816B/2020**

**DEL 04/08/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1816B - Tecnico regionale - Cuneo**

**OGGETTO:** Demanio Idrico Fluviale (servitù) - PI 6532 – CN PO850 – Concessione demaniale per la regolarizzazione del ponte sul rio di Sant'Anna, in località Baraccone, in comune di Vinadio (CN) - Richiedente: Comune di Vinadio

In data 21/05/2020 con nota prot. n.2752 (ns. prot. 25007A1816B del 21/05/2020) l'Amministrazione Comunale di Vinadio, ha presentato istanza per il rilascio della concessione demaniale per la regolarizzazione del ponte comunale, in località Baraccone, sul rio di Sant'Anna nel comune di Vinadio (CN), comportante l'occupazione di area appartenente al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Danilo Degioanni, in base ai quali è descritta l'opera in questione sul rio di Sant'Anna, soggetta al Regio Decreto n.523 del 25/07/1904 ed al Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i. e consistente in:

- ponte costruito dal genio militare, non verificato con le portate di riferimento, per l'accesso ad una strada agro-silvo-pastorale, e con traffico regolamentato; superficie demaniale occupata: 24,30 mq. Catastralmente insiste sul F.38 in corrispondenza dei mappali 14 e 8.

La documentazione tecnica allegata all'istanza è stata approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n.35 del 25/05/2020.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Considerato che l'opera non risulta compatibile con il regime del corso d'acqua ai sensi della normativa vigente, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, l'Amministrazione Comunale per il mantenimento dell'opera dovrà gestire le misure di utilizzo transitorio contenute nell'elaborato progettuale "Schema Piano di utilizzo transitorio del ponte". In particolare dovranno essere

installate un'asta idrometrica, e su entrambi gli accessi al ponte, delle colonnine per lo sbarramento del passaggio con catene e una segnaletica verticale recante divieto di transito in presenza di catene, in lingua italiana e francese.

Inoltre codesta Amministrazione dovrà predisporre un'opportuna Ordinanza Sindacale per regolamentare l'uso del ponte durante eventi di piena e dovrà inserirlo nel Piano di Protezione Civile Comunale

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, il mantenimento dell'opera in argomento è ritenuto ammissibile nel rispetto di quanto sopra indicato. L'Amministrazione Comunale, considerate le criticità del ponte e i conseguenti adempimenti richiesti, dovrà provvedere, non appena in possesso di adeguati finanziamenti, a eseguire interventi finalizzati all'adeguamento e alla messa in sicurezza dell'opera, rendendola compatibile con il regime idraulico del corso d'acqua.

Trattandosi di manufatto di proprietà comunale, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito ai sensi della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e della tabella allegato A di cui all'art. 56 della L.R. n. 19 del 17/12/2018 aggiornata con D.D. 206/A1801A del 24/01/2019, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 10 comma 4 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.

Considerato l'esito dell'istruttoria, che prevede l'inserimento del manufatto nel piano di protezione civile comunale e l'adozione da parte del Comune delle misure di utilizzo transitorio dell'opera medesima, è pertanto possibile rilasciare la concessione per anni diciannove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904
- D.P.R. 8/1972 art. 2
- D.P.R. 616/1977 art. 89
- L.R. 40/98 e s.m.i
- D.Lgs. 112/1998 artt. 86 e 89
- D.G.R. 24-24228 del 24/3/1998
- D.G.R. 11-1409 del 11/05/2015
- L.R. 44/2000 art. 59
- LL.RR. 20/2002 e 12/2004
- Regolamento Regionale n.14/R del 06/12/2004 e s.m.i.

- L.R. 23/2008 art. 17
- D.G.C.di Vinadio n.35 del 25/05/2020

*determina*

1 - di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Comune di Vinadio, a mantenere il ponte comunale, in località Baraccone, sul rio di Sant'Anna, in comune di Vinadio (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza che si restituiscono al richiedente vistati, nel rispetto degli adempimenti sopra riportati e subordinatamente all'osservanza delle seguenti ulteriori condizioni:

- a. il ponte potrà essere mantenuto così come realizzato e rappresentato nella documentazione tecnica e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore; in attesa della realizzazione degli interventi di adeguamento del ponte, il suo utilizzo dovrà seguire le indicazioni del "Piano di utilizzo transitorio del ponte" redatto dal professionista incaricato;
- b. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- c. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- d. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- e. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

L'Amministrazione Comunale, considerate le criticità del ponte e i conseguenti adempimenti richiesti, dovrà provvedere, non appena in possesso di adeguati finanziamenti, a eseguire interventi finalizzati all'adeguamento e alla messa in sicurezza dell'opera, rendendola compatibile con il regime idraulico del corso d'acqua.

2 - di concedere al Comune di Vinadio, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., l'occupazione dell'area demaniale con il ponte comunale in località Baraccone (superficie 24,30 mq) sul rio di Sant'Anna nel comune di Vinadio (CN), come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

3 - di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per

farne parte integrante e sostanziale;

4 - di accordare la concessione per la durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, e pertanto fino alla scadenza del 31/12/2039, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

5 - ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i. (allegato A), trattandosi di un manufatto di proprietà comunale, la concessione è rilasciata a titolo gratuito e non è prevista la costituzione di alcun deposito cauzionale (art. 10 comma 4);

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)  
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

REGIONE PIEMONTE

*Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica*

*Settore Tecnico Regionale di Cuneo*

Schema Disciplinare di concessione demaniale per occupazione sedime demaniale (Servitù)

CNPO850

Rep. n° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale in sanatoria, gratuita, per l'occupazione di sedime demaniale con il ponte comunale sul rio di Sant'Anna, in località Baraccone, in comune di Vinadio; superficie demaniale occupata: 24,30 mq.

**Richiedente: Amministrazione Comunale di Vinadio** con sede in Via Vittorio Emanuele III n.23 – 12010 Vinadio (CN), - P.IVA 00920640042 - nella persona del sig. Angelo Givero nato ..... il ....., in qualità di Sindaco pro - tempore del comune di Vinadio (CN).

**Art. 1- Oggetto del disciplinare.**

Con il presente atto, ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 06/12/2004, n.14/R e s.m.i., sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale in sanatoria, gratuita, per l'occupazione di sedime demaniale con il ponte comunale (superficie mq 24,30) sul rio di Sant'Anna, in località Baraccone, in comune di Vinadio (CN), come indicato negli elaborati grafici allegati a far parte integrante del presente disciplinare.

La concessione demaniale è accordata fatte salve le competenze di ogni altro Ente o Amministrazione.

**Art. 2 – Autorizzazione Idraulica.**

Ai soli fini idraulici, l'opera esistente, che consente l'accesso ad una strada agro-silvo-pastorale con traffico regolamentato e che non risulta compatibile con il regime del corso

d'acqua ai sensi della normativa vigente, potrà essere mantenuta secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza che si allegano al presente disciplinare vistati dal Settore, subordinatamente all'osservanza delle condizioni di cui alla D.D. n. .... /A1816B del ..... di autorizzazione idraulica (Polizia Idraulica 6532) ed approvazione dello schema del presente atto, ed in particolare al "Piano di utilizzo transitorio del ponte" redatto dal professionista incaricato, in attesa della realizzazione degli interventi di adeguamento del ponte stesso.

**Art. 3 – Durata della concessione.**

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario **per anni diciannove con scadenza al 31 dicembre 2039.**

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro.

Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.P.G.R. n.14/R e s.m.i..

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

**Art. 4 – Obblighi del concessionario.**

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario dovrà provvedere ad installare, in prossimità del ponte, come da indicazione del citato al "Piano di utilizzo transitorio del ponte", un'asta idrometrica e, su entrambi gli

accessi al ponte, delle colonnine per lo sbarramento del passaggio con catene e una segnaletica verticale recante divieto di transito, in lingua italiana e francese. Il ponte dovrà essere inserito nel piano di protezione civile comunale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante il suo uso.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i..

Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione del manufatto ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente.

Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, del manufatto la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

**Art. 5 – Canone – Deposito cauzionale.**

Ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.P.G.R. 6/12/2004 n. 14/R e s.m.i., trattandosi di manufatto di proprietà comunale, la concessione è rilasciata a titolo gratuito e non è prevista la costituzione di alcun deposito cauzionale.

**Art 6 – Spese per la concessione.**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

**Art. 7– Norma di rinvio.**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del D.P.G.R. n.14/R/2004.

**Art. 8 – Elezione di domicilio e norme finali.**

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede sita in Via Vittorio Emanuele III n.23 – 12010 Vinadio (CN)

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, \_\_\_\_\_

Firma del concessionario

per l'Amministrazione concedente

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(arch. Graziano VOLPE)